

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE n. 8/2025

resa nel procedimento con prot. n. 8 del 2025, instaurato d'ufficio ex art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata società G.S. AUDAX Quinto ASD in persona del suo legale rappresentante pro tempore e della Sig.ra "omissis" (tess.).

IN FATTO

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione/comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, sulla base del Verbale di Omologazione del Campionato di Serie D LE GR – 2^a Prova Regionale, secondo cui *"al termine della gara, la segretaria viene informata di una precedente partecipazione dell'atleta "omissis" (tess.) della società G.S. Audax Quinto ASD (cod. soc. 136) alla serie C GR, avendo così secondo norme tecniche, un'esclusione all'odierna competizione"*.

Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato trasmesso agli interessati senza indugio.

Per il procedimento in oggetto perveniva documento della Società G.S. Audax Quinto ASD nel quale si rappresentava, che *"in data 13 aprile 2025, l'atleta "omissis" (tessera FGI n.) prendeva parte al Campionato di Serie D - LE G.R., la stessa, in particolare, eseguiva il collettivo a quattro cerchi assieme alle sue compagne e la successione con l'attrezzo clavette. Prima dell'inizio della competizione, nella fase di riscaldamento in pedana durata all'incirca un'ora e trenta minuti, dopo aver effettuato anche il controllo tessere in segreteria, nè le atlete, nè le tecniche venivano informate di una presunta incompatibilità della partecipazione di suddetta ginnasta alla gara. Una volta svoltasi la premiazione delle uniche due società che hanno preso parte al campionato in oggetto, la segretaria di gara, così come si evince dal Verbale di Omologazione, veniva resa edotta da terzi di una precedente*

partecipazione dell'atleta "omissis" al campionato di serie C.

E' indubbio che se la scrivente società, fosse stata messa per tempo a conoscenza dell'errore in cui stava versando - per esempio in fase di riscaldamento ovvero in sede di controllo tessere - e della asserita violazione in cui stava incorrendo scendendo in pedana, si sarebbe certamente astenuta dal farlo come si può desumere dalle circostanze che si andranno ad elencare. Le Tecniche presenti, pertanto, informate dopo la premiazione dalla segreteria dell'incompatibilità della partecipazione della "omissis" alla competizione in oggetto, procedevano quindi ed in quella sede ad un immediato controllo delle norme tecniche statuite per l'anno 2025, nelle quali è recitato testualmente tra le clausole di esclusione al campionato di Serie D - LE G.R. il fatto di "aver partecipato a campionati di Squadra e individuali gold". Si ricorda, solo al fine di giustificare la plausibilità di un errore commesso in bona fides che il programma di serie C prevede l'esecuzione di esercizi individuali eseguiti ciascuno da ogni singola ginnasta e che ci si possa riferire alla "squadra" solo perché la somma dei punteggi delle singole atlete va a determinare quello complessivo della società.

Nel gergo quotidiano del settore, invece, con tale termine, si allude più propriamente a quello che, solo in tempi recenti è stato definito "insieme" e cioè vale a dire la partecipazione simultanea di cinque ginnaste all'interno della stessa pedana che collaborano tra loro in un esercizio appunto di squadra.

L'errata interpretazione, quindi, se vi è stata, è da addebitarsi a questo misunderstanding terminologico, dovuto al susseguirsi di norme che, tra di loro, nel corso degli anni, hanno definito i programmi in modo differente: quello che era considerato "squadra" nel passato, ora è chiamato "insieme" e ciò ha indotto in errore chi ha proceduto materialmente all'iscrizione della ginnasta alla competizione oggetto di esclusione. La dinamica dell'accaduto, unitamente agli elementi di cui a breve si darà conto, rendono evidente che la scrivente società sia incorsa in un mero errore del tutto privo di qualsivoglia elemento soggettivo. Va sottolineato in questa sede che l'atleta "omissis", in forza all'Audax Quinto, non aveva, prima dell'anno in corso, mai preso parte né al campionato di Serie C, né a quello in oggetto, avendo la stessa partecipato solo ed esclusivamente a campionati G.R., silver LD individuali e di insieme negli anni precedenti a questo. In aggiunta a quanto già sopra esposto si rende noto che i risultati ottenuti dalla società al campionato di Serie C per l'anno 2025 sono modesti (la classifica ha visto la squadra classificarsi intorno alla trentesima posizione circa in ciascuna delle tre prove previste su un totale di quarantasei società partecipanti) e che, in particolare, "omissis" ha ottenuto un punteggio pari a 16,333 nell'attrezzo clavette alla seconda prova del campionato, svoltasi a Pavia l'8 marzo 2025 rivelatosi, peraltro, il più basso della formazione. Questi elementi lasciano intendere che non vi fosse la

volontà di utilizzare la ginnasta in altre competizioni al fine di ottenere risultati degni di nota ma che le tecniche e la società abbiano agito al solo scopo di dare la possibilità all'atleta di fare un'ulteriore esperienza. Tra l'altro, Il comportamento tenuto da ginnaste e tecniche in occasione del campionato di Serie D LE G.R., consistito, oltretutto, nella mancata contestazione di quanto veniva loro riferito dalla segretaria, unitamente alla immediata restituzione delle medaglie e della coppa”.

Veniva inviata Memoria dell'atleta che, inter caetera, rappresentava che “*“omissis” si è strettamente attenuta alle direttive impartite dalle proprie allenatrici, confidando nella corretta partecipazione alle gare di cui ai campionati, senza alcuna consapevolezza di commettere qualsivoglia irregolarità”*. Veniva richiamato il precedente GSN FGI 3/2025.

In ragione dei plurimi profili segnalati dalle Parti, dalla consistenza delle Memorie difensive, dalla complessità della questione sottoposta alla cognizione dello scrivente e della necessità di approfondimento, fattuale e giuridico, si rendeva necessario differire il termine per l'assunzione della decisione alla data odierna.

IN DIRITTO

Dall'istruttoria e dalle difese emerge come la Sig.ra dell'atleta “*omissis*” (tess.) e della società G.S. Audax Quinto ASD (cod. soc. 136) abbia partecipato a gare e manifestazioni della serie C GR precedenti al Campionato di Serie D LE GR – 2^a Prova Regionale.

La normativa federale prevede, in modo univoco, tra le cause di esclusione la partecipazione a pregresse gare di campionato – tra cui si includono le gare di Serie C GR.

Risulta, dunque, provata la violazione del divieto da parte dell'atleta e della Società G.S. Audax Quinto ASD (cod. soc. 136).

Quanto alla responsabilità dell'atleta, Sig.ra “*omissis*” (tess.), nessuna responsabilità è ascrivibile. Anche in ragione dei precedenti dello scrivente GSN, è chiaro come le atlete non abbiano la materiale possibilità di valutare le ipotesi di esclusione, essendo questa attività di competenza della Società che deve provvedere alla materiale iscrizione alla gara.

Dunque, per la Sig.ra “*omissis*” difetta il requisito soggettivo.

Per la Società G.S. Audax Quinto ASD (cod. soc. 136), invece, l'elemento oggettivo è rappresentato dalla condotta di iscrizione dell'atleta alla gara e dalla condotta di partecipazione effettiva in violazione delle regole di esclusione.

L'elemento soggettivo è rappresentato dalla colpa, per negligenza, nell'applicazione della normativa applicabile – ivi comprese le Norme Tecniche. Dalle difese della

Società, infatti, e dagli elementi fattuali (ivi compresi i risultati conseguiti dall'atleta) acquisiti, emergono profili per ritenere che la condotta della Società non fosse dolosa. La condotta, tuttavia, ha influito sul regolare svolgimento dell'attività federale.

In ragione della collaborazione effettuata dall'affiliata, si ritiene congrua la sanzione minima prevista dall'art. 11, comma 1, del Regolamento di Giustizia, quale la sanzione dell'ammenda pari a 500,00 (cinquecento/00) Euro.

Vengono resi inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla G.S. Audax Quinto ASD (cod. soc. 136), in ragione della partecipazione della Sig.ra "*omissis*" al Campionato di Serie D LE GR – 2[^] Prova Regionale.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- condanna la G.S. Audax Quinto ASD (cod. soc. 136) ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, alla sanzione dell'ammenda nella misura pari a 500,00 Euro;
- dichiara la non responsabilità dell'atleta Sig.ra "*omissis*";
- dichiara inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla G.S. Audax Quinto ASD (cod. soc. 136) in ragione della partecipazione della Sig.ra "*omissis*" al Campionato di Serie D LE GR – 2[^] Prova Regionale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento di Giustizia il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua pubblicazione se precedente.

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e agli organi federali competenti per l'omologazione.
Roma, 13 giugno 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

F.to Avv. Alessandro Benincampi